

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1775

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DORINA BIANCHI**

Agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio rurale forestale

Presentata il 7 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'80 per cento del territorio dell'Unione europea è caratterizzato da zone rurali e la politica europea è sempre più orientata allo sviluppo rurale.

La politica agricola e rurale svolge oggi un ruolo fondamentale nella coesione territoriale, economica e sociale dell'Unione e nella protezione dell'ambiente.

Le riforme della Politica agricola comune (PAC) del giugno 2003 e dell'aprile 2004 pongono l'attenzione sullo sviluppo rurale introducendo uno strumento di finanziamento e di programmazione unico: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questo strumento, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, mira a rafforzare la politica di sviluppo rurale dell'Unione e a semplificare l'attuazione, migliorando, in parti-

colare, la gestione e il controllo della nuova politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 che rappresenta il secondo pilastro della PAC.

Tale politica è intesa alla creazione di un contesto coerente e sostenibile per il futuro delle zone rurali allo scopo di migliorare la competitività dell'agrosilvicoltura, di rafforzare i legami tra l'attività primaria e l'ambiente, di migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e di incentivare la diversificazione dell'economia nelle comunità rurali.

Dapprima il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e poi il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, hanno introdotto una serie di agevolazioni per i proprietari di unità rurali che comprendono nel proprio ambito porzioni di territorio adibito alla forestazione.

Il patrimonio forestale italiano costituisce un'immensa ricchezza per l'ambiente e per l'economia, per l'equilibrio del territorio e per la conservazione della biodiversità del paesaggio. Purtroppo ogni anno decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi di natura dolosa o colposa, legati alla speculazione edilizia o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Negli ultimi trenta anni è andato distrutto

il 12 per cento del patrimonio forestale nazionale.

La presente proposta di legge prevede un sistema di deducibilità atto a favorire il mantenimento e la corretta tenuta delle aree forestali nonché a stabilire l'esclusione dai benefici di coloro che hanno provocato intenzionalmente la devastazione di zone forestali nel proprio fondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I proprietari di unità rurali nei cui ambiti ricadono zone forestali possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 10 per cento delle spese effettivamente da loro sostenute al fine di provvedere al mantenimento o al rimboschimento delle stesse unità.

ART. 2.

1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che hanno provocato incendi dolosi nelle loro unità rurali.

2. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese per le opere previste dal medesimo articolo 1 risultano superiori al valore del prodotto dell'azienda interessata.

3. Nei confronti di imputati o di coimputati in procedimenti per incendio doloso o colposo di zone forestali, l'erogazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è sospesa in attesa del giudizio definitivo.

ART. 3.

1. I proprietari aventi diritto al beneficio fiscale di cui all'articolo 1 presentano apposita domanda al reparto del Corpo forestale dello Stato competente per territorio che, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, è tenuto, dopo avere verificato il possesso dei requisiti prescritti, a pronunciarsi in merito. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

€ 1,00



17PDL0017480